

DELIBERA N. 137/12/CIR

ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA BT ITALIA S.P.A./ H3G S.P.A. IN MATERIA DI CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DALLA RETE MOBILE DI H3G VERSO NUMERAZIONI NON GEOGRAFICHE CON ADDEBITO AL CHIAMATO DI BT ITALIA

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 13 dicembre 2012;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l’art.1, comma 6, lettera a), n. 9;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, nel testo consolidato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 (di seguito *“Codice”*) e in particolare l’art. 23;

VISTO il Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica, approvato con delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito *“Autorità”*) n. 352/08/CONS del 25 giugno 2008 (di seguito *“Regolamento”*);

VISTO il Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità di cui alla delibera n. 223/12/CONS e successive modificazioni;

VISTA l’istanza pervenuta alla Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica (di seguito la *“Direzione”*) in data del 14 febbraio 2012, acquisita al protocollo dell’Autorità n. 9671 del 28 febbraio 2012, con la quale la società BT Italia S.p.A. (di seguito *“BT”*) ha chiesto l’intervento dell’Autorità per l’avvio di un procedimento volto alla definizione della controversia con la società H3G S.p.A. (di seguito *“H3G”*) in materia di condizioni economiche per la fornitura del servizio di raccolta dalla rete mobile di H3G verso numerazioni non geografiche con addebito al chiamato di BT;

VISTA la nota del 7 marzo 2012, protocollo n. 10856 del 7 marzo 2012, con la quale la Direzione ha comunicato alle parti, ai sensi dell’art. 23 del Codice e dell’art. 5 del Regolamento, l’avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della succitata deferita controversia;

VISTA la nota di H3G del 29 marzo 2012 acquisita al protocollo dell'Autorità n. 14930 del 29 marzo 2012 con la quale la medesima società ha depositato le proprie controdeduzioni in relazione alla citata istanza di BT;

VISTI i verbali di udienza del 3 aprile e del 13 giugno 2012;

VISTA la relazione finale della Direzione alla Commissione per le Infrastrutture e le Reti prot. n. 359 del 16 novembre 2012;

VISTA la nota della Direzione del 22 novembre 2012, protocollo dell'Autorità n. 59330 con la quale, in esito alla riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 21 novembre 2012, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento le parti venivano convocate in audizione, in data 13 dicembre 2012, dinanzi alla medesima ai fini della definizione della controversia;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso della fase istruttoria;

VISTE le note di BT del 29 novembre 2012, acquisita al protocollo dell'Autorità n. 61160 del 30 novembre 2012, e di H3G del 30 novembre 2012, acquisita al protocollo 61351 del 30 novembre 2012, con cui le parti hanno comunicato all'Autorità il raggiungimento di un accordo transattivo del contenzioso in essere;

PRESO atto della comunicazione delle parti in relazione al raggiungimento di un accordo sulla materia del contendere e del mancato interesse delle medesime alla prosecuzione del procedimento in oggetto;

RITENUTO, pertanto, che è venuto meno il presupposto a fondamento di un intervento dell'Autorità a definizione della controversia in oggetto;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1 (Archiviazione)

1. Il non luogo a procedere alla definizione della controversia della società BT Italia S.p.A. con H3G S.p.A. in materia di condizioni economiche per la fornitura del servizio di raccolta dalla rete mobile di H3G verso numerazioni non geografiche con addebito al chiamato di BT di cui in premessa e ne dispone l'archiviazione ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento.

Articolo 2
(Disposizioni Finali)

1. La presente delibera è notificata alle società BT Italia S.p.A. e H3G S.p.A. e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.
2. Ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. l) e dell'art. 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.
3. Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni decorrenti dalla notifica del medesimo.

Roma, 13 dicembre 2012

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per visto di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Laura Aria